

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3285

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

(V. *Stampato Camera n. 5522*)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 febbraio 2005*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per
garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi inter-
nazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto
combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA
sulle offerte a fini umanitari

—————

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 315

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2003».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – *1.* Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004. ()*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse per Fondi internazionali di sviluppo e l'immediata disponibilità degli incentivi al trasporto combinato di mezzi su ferrovia, nonché di sterilizzare gli effetti dell'IVA sulle offerte di denaro a fini solidaristici effettuate tramite mezzi telefonici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003.

V. anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2005.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICHE
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria
dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi
al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione
dell'IVA sulle offerte a fini umanitari**

Articolo 1.

Identico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.

Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

Identico

Articolo 3.

Identico

Articolo 4.

Identico

Articolo 5.

Identico

Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze **per l'anno 2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

Articolo 7.

1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attività e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

Articolo 9.

1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

Articolo 7.

Identico

Articolo 8.

Identico

Articolo 9.

Identico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 10.

1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti, mediante SMS, agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite da catastrofico maremoto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI - SINISCALCO - LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 10.

1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati **a decorrere dal 26 dicembre 2004** dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti **ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali** sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

